DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO:	Formazione e orientament	o professionale
UFFICIO:	Programmazione politich orientamento professional	
Dott.ssa Maria Saula Gambacorta	Il Responsabile dell'Ufficio Dott ssa Maria Saula Gambacorta (firma)	Il Dirigente del Servizio Dott. Carlo Amoroso (iliria)
Il Direttore Regionale Dott. Claudio Di Giampietro)	Il Componente la Giunta Piero Floretti
Giunta Approvato e sottoscritto:	; ;	H-Rresidente della Giunta
hru370	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Il Segretario della Giunta

ORIGINALE



GIUNTA REGIONALE

		II gioii	10	***********	del me	se di l. l	NOV. 2019	
	della Regione							
Sig. Presidente		Dott. M	[arco	MARSII	.IO			
	o dei componenti							
	o dei componenti	ili.						
9					P	A		
	I. IMPRÚDEN	TE Emanue	ele		\times			Š
2. CAMPITELLI Nicola				\boxtimes				
3. FEBBO Mauro				\triangleright				
4. FIORETTI Piero				X				
5. LIRIS Guido Quintino			×	$\overline{\Box}$	8			
6. VERÌ Nicoletta								

OGGETTO

D.G.R n. 788 del 16/10/2018, recante «L.R. n. 111/1995 (come integrata con L.R. n. 30/2018): recepimento D.Lgs. n. 13/2013 e successivi D.M. MLPS/MIUR del 30-06-2015 e del 08-01-2018. Approvazione documento denominato "Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali - Istituzione e prime disposizioni attuative"». Disposizioni consequenziali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- ➢ il D.Lgs. 16-01-2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.", in particolare l'art. 7;
- il D.M. 30-06-2015, recante "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.", in particolare l'art. 7 e l'Allegato 8);

- qualific
- ➢ il D.M. 08-01-2018, recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";
- ➢ l'art. 16, co. 3 bis, della L.R. 17-05-2015, n. 111, come integrato con L.R. 24-08-2018, n. 30, che stabilisce quanto segue "L'attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea, avviene da parte della Giunta Regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.";

CONSIDERATO

- che la Regione Abruzzo ha previsto, nell'ambito del PO FSE Abruzzo 2014/2020, l'Intervento 10 "Certificazione apprendimenti non formali ed informali", proprio al fine di sviluppare il sistema regionale di certificazione e convalida delle competenze conseguite all'interno di contesti di apprendimento non formali ed informali, anche attraverso l'abilitazione degli operatori dei relativi servizi;
- > che, in particolare, il suddetto intervento è stato attuato con Avviso pubblico approvato con D.D. n. 30/DPG009 del 29 marzo 2017;
- che le attività ivi previste sono state affidate all'ATS avente Capofila l'OdF INSIGHT&CO Srl, risultata prima nella graduatoria approvata con D.D. n. 75/DPG009 del 02/05/2018, il cui compito è quello di supportare la Regione Abruzzo nell'implementazione del detto sistema;
- che con DGR n. 788 del 16/10/2018, in attuazione delle richiamate disposizioni legislative di rango nazionale e regionale, si è provveduto a recepire le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea, e ad approvare, pertanto, il documento denominato "Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali. Istituzione e prime disposizioni attuative";
- che l'art. 11, comma 4, del documento allegato alla detta DGR n. 788/18, vincola l'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nonché di riconoscimento dei crediti formativi del sistema regionale integrato di cui all'art. 3 della medesima deliberazione:
 - a) ad operatori in possesso di abilitazione regionale, acquisibile attraverso il possesso di idonee competenze certificate, sulla base di requisiti conformi a quanto disposto da norma nazionale, integrati da norma propria per lo specifico del riconoscimento dei crediti, per le funzioni di:
 - accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi;
 - pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici, per la validazione e la certificazione delle competenze, sulla base dei requisiti definiti dall'Allegato 8 del menzionato D.M. 30-06-2015:
 - pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici, per il riconoscimento dei crediti formativi;
 - b) ad operatori autorizzati sulla base del possesso di dimostrabili requisiti di esperienza, per il presidio della realizzazione delle

attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale;

DATO ATTO

che, conseguentemente, con D.D. del 28 novembre 2018 n. 243/DPG009, si è proceduto ad approvare lo standard professionale del profilo di "Tecnico del riconoscimento e della certificazione degli apprendimenti", le cui competenze, conseguibili anche singolarmente, corrispondono alle specifiche funzioni degli operatori abilitati di cui alla lettera a) del precedente capoverso;

che, allo stato, sono in corso di attuazione le Azioni 6 "Formazione operatori", ai fini della successiva abilitazione, e 7 "Testing sistema di certificazione", previste nel predetto Avviso pubblico attuativo dell'Intervento 10 del PO FSE 2014/2020, con lo scopo di garantire gli standard minimi di processo del sistema certificatorio previsto dal menzionato D.Lgs.vo n. 13/2013;

RITENUTO

di dover dare attuazione a quanto disposto dal predetto art. 11, comma 4, del documento allegato alla DGR n. 788/2018, in ordine alle caratteristiche degli operatori abilitati, valorizzando le esperienze derivanti dall'attuazione in fieri della richiamata Azione 6, ma garantendo, al contempo, il rispetto dei principi di parità di condizioni di accesso e non discriminazione dei potenziali richiedenti l'abilitazione o l'autorizzazione;

EVIDENZIATO

altresì che l'art. 16, comma 4, del documento allegato alla citata DGR n. 788/2018, al fine della progressiva implementazione del sistema, fissa lo svolgimento degli esami di qualificazione, funzionali alla abilitazione degli operatori, mediante certificazione ai sensi del D.Lgs.vo n. 13/2013, con possibilità di avvalersi, in via temporanea, di una commissione costituita da risorse professionali dimostrabilmente dotate di caratteristiche conformi ai requisiti di cui all'Allegato 8 del D.M. del 30 giugno 2015;

RILEVATO

come il progetto presentato dall'ATS aggiudicataria dell'Avviso pubblico attuativo dell'Intervento 10 del PO FSE 2014/2020, preveda a proprio carico, nell'ambito della suddetta Azione 7, la realizzazione dei procedimenti certificatori relativi alla abilitazione degli operatori partecipanti al progetto medesimo, con riferimento alle competenze relative alle sopracitate funzioni di "Accompagnamento e supporto ad individuazione e messa in trasparenza" e "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative";

VISTO

il documento Allegato 1 al presente provvedimento, denominato "Linee di indirizzo relative all'istituzione ed alla gestione, attraverso procedure di evidenza pubblica, dell'elenco degli operatori abilitati o autorizzati all'esercizio delle funzioni del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, di cui all'art. 11 del documento allegato alla DGR n. 788 del 16 ottobre 2018";

DATO ATTO

del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Formazione ed orientamento professionale e dal Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale , in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DOPO

puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:

- 1) Di Approvare il documento all'Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, denominato "Linee di indirizzo relative all'istituzione ed alla gestione, attraverso procedure di evidenza pubblica, dell'elenco degli operatori abilitati o autorizzati all'esercizio delle funzioni del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, di cui all'art. 11 del documento allegato della DGR n. 788 del 16 ottobre 2018".
- DI PRECISARE che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
- 3) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A.T e sul sito istituzionale.

EVIDENZIATO

5 6 8 g		OPICI PATE
	· ·	ORIGINALE II Responsabile dell'Ufficio
Allegato 1 alla DGR n	del	Programmazione Politiche Formative
)	e di Orientamento professionale Dott. ssa Saula Gambacorta

"Linee di indirizzo relative all'istituzione ed alla gestione, attraverso procedure di evidenza pubblica, dell'elenco degli operatori abilitati o autorizzati all'esercizio delle funzioni del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, di cui all'art. 11 del documento allegato alla DGR n. 788 del 16 ottobre 2018"

Art. 1

Elenco pubblico aperto degli operatori abilitati o autorizzati all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze

- Ai fini del rispetto dei livelli essenziali di prestazione e degli standard minimi di servizio applicabili la Regione Abruzzo istituisce l'elenco pubblico aperto degli operatori abilitati o autorizzati all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi.
- 2. L'abilitazione, acquisibile attraverso il possesso di una o più Unità di Competenza certificate costituenti la qualificazione di Tecnico del riconoscimento e della certificazione degli apprendimenti di cui al Repertorio dei profili e delle qualificazioni della Regione Abruzzo, è relativa al presidio di una o più fra le seguenti funzioni:
 - Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi;
 - Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici, per la validazione e la certificazione delle competenze;
 - Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici, per il riconoscimento dei crediti formativi.
- 3. L'autorizzazione, acquisibile attraverso il possesso di dimostrabili requisiti di esperienza professionale e/o di docenza, è relativa al presidio della realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale nel processo di individuazione e validazione e nella procedura di certificazione delle competenze.
- 4. L'abilitazione e l'autorizzazione sono riferite all'esercizio delle funzioni nell'ambito dei servizi di competenza della Regione Abruzzo. È fatta salva in ogni caso la possibilità per altri soggetti, pubblici o privati, di ricorrere, per i propri fini e con oneri a proprio carico, agli operatori iscritti all'elenco pubblico regionale, restando in ogni caso soggetti alle norme regionali applicabili.
- L'elenco degli operatori abilitati ed autorizzati è utilizzabile, ove non in contrasto con la normativa vigente di settore, anche al fine dello svolgimento delle attività valutative in sede di esame abilitante nell'ambito delle professioni e delle attività regolamentate.
- 6. L'elenco pubblico è organizzato in sezioni, definite:
 - per quanto attiene al comma 2 sulla base delle funzioni oggetto di abilitazione;
 - per quanto attiene al comma 3, sulla base dell'articolazione dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni di cui al Decreto 8 gennaio 2018, con riferimento alle qualificazioni iscritte al relativo repertorio regionale.
- 7. La Regione Abruzzo garantisce la pubblicità dell'elenco attraverso la sua pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nel rispetto dei principi di accessibilità, trasparenza, semplificazione amministrativa e tute-

la dei dati personali. Sono oggetto di pubblicazione il nominativo dell'operatore, il suo recapito di posta elettronica e, opzionalmente, l'indicazione degli ambiti territoriali nei quali esso è disponibile ad erogare le proprie prestazioni. A tutela della *privacy*, ogni altra informazione acquisita non è oggetto di comunicazione pubblica.

8. La Regione Abruzzo favorisce il mutuo riconoscimento degli operatori abilitati dai diversi Enti pubblici titolari della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, potendo a tal fine definire eventuali misure compensative, rivolte a garantire l'effettiva conoscenze, delle caratteristiche metodologiche e di procedimento del proprio sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 2

Requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'elenco pubblico degli operatori abilitati o autorizzati

- Sono requisiti generali di iscrizione all'elenco pubblico regionale degli operatori abilitati o autorizzati all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze:
 - avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o non avere la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi, purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; essere titolare dello stato di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
 Per i cittadini stranieri è obbligatorio il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, dimostrato attraverso certificazione pubblica;
 - godere i diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
 - non aver riportato condanne penali passate in giudicato; non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti, né procedimenti amministrativi in corso per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.
- 2. Sono requisiti specifici ai fini dell'iscrizione alla sezione relativa alla Funzione "Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi", alternativamente:
 - certificato di qualificazione professionale, rilasciato dalla Regione Abruzzo in qualità di ente titolare, relativo alla Unità di Competenza "Accompagnare e supportare l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi", parte costitutiva della qualificazione di Tecnico del riconoscimento e della certificazione degli apprendimenti di cui al Repertorio dei profili e delle qualificazioni della Regione Abruzzo;
 - attestati di certificazione di competenze relative alle Aree di Attività "23.182.590 Supporto alla individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze" e "23.181.584 - Personalizzazione degli interventi formativi" del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, rilasciato da ente pubblico titolato ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, fatto salvo l'assolvimento di eventuale misura compensativa, ove si rilevino riferimenti professionali difettivi rispetto alla Unità di Competenza di cui al precedente alinea.
- 3. Sono requisiti specifici ai fini dell'iscrizione alla sezione relativa alla Funzione "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici, per la validazione e la certificazione delle competenze", alternativamente:

- certificato di qualificazione professionale, rilasciato dalla Regione Abruzzo in qualità di ente titolare, relativo alla Unità di Competenza "Pianificare e realizzare le attività valutative per la validazione e la certificazione delle competenze", parte costitutiva della qualificazione di Tecnico del riconoscimento e della certificazione degli apprendimenti di cui al Repertorio dei profili e delle qualificazioni della Regione Abruzzo;
 - attestati di certificazione di competenze relative all'Area di Attività "23.182.591 Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione" del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, rilasciato da ente pubblico titolato ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, fatto salvo l'assolvimento di eventuale misura compensativa, ove si rilevino riferimenti professionali difettivi rispetto alla Unità di Competenza di cui al precedente alinea.
- Sono requisiti specifici ai fini dell'iscrizione alla sezione relativa alla Funzione "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici, per il riconoscimento dei crediti formativi", alternativamente:
 - certificato di qualificazione professionale, rilasciato dalla Regione Abruzzo in qualità di ente titolare, relativo alla Unità di Competenza "Pianificare e realizzare le attività valutative per il riconoscimento dei crediti formativi", parte costitutiva della qualificazione di Tecnico del riconoscimento e della certificazione degli apprendimenti di cui al Repertorio dei profili e delle qualificazioni della Regione Abruzzo;
 - attestati di certificazione di competenze relative alle Area di Attività "23.182.591 Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione" e "23.181.584 - Personalizzazione degli interventi formativi" del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, rilasciato da ente pubblico titolato ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, fatto salvo l'assolvimento di eventuale misura compensativa, ove si rilevino riferimenti professionali difettivi rispetto alla Unità di Competenza di cui al precedente alinea.

no requisiti specifici ai fini dell'iscrizione alla sezione relativa alla Funzione "Realizzazione delle attivi valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale", anche alternativamente:

- il possesso di un livello di professionalità maturato attraverso esercizio di attività professionale, incluso il pertinente insegnamento, per almeno cinque anni anche non continuativi negli ultimi dieci, espresso con riferimento ad EQF - Quadro Europeo delle Qualificazioni ed accertato attraverso produzione di evidenze oggettive, almeno pari alle qualificazioni oggetto di valutazione;
- il possesso della abilitazione all'esercizio della professione o delle attività oggetto della sezione, ove prevista da norma pubblica cogente.

Iscrizione e permanenza nell'elenco pubblico degli operatori abilitati o autorizzati

- L'iscrizione all'elenco avviene a seguito di presentazione da parte dell'individuo interessato di istanza, con riferimento ad una o più sezioni di interesse, sulla base di specifici avvisi pubblici aperti emessi dalla Regione Abruzzo, indicanti le informazioni e le dichiarazioni obbligatorie richieste. L'istanza è presentabile in qualunque momento.
- Nel caso in cui il richiedente possieda attestati di certificazione di competenza rilasciati da enti pubblici titolati ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 diversi dalla Regione Abruzzo, la stessa provvede a definire eventuali misure compensative, ordinariamente costituite da colloquio tecnico, rivolte a garantire il possesso della piena conoscenze e capacità applicativa della specifica normativa regionale. In

tal caso, l'iscrizione all'elenco avviene a seguito di accertamento del positivo esperimento delle misure in oggetto. Ove l'accertamento diretto abbia esito negativo, la Regione comunica al richiedente le motivazioni del diniego e definisce modi e termini per l'eventuale reiterazione della valutazione.

- 3. L'iscrizione all'elenco regionale degli operatori abilitati è valida per cinque anni dalla data in cui è maturata. Il mantenimento per il successivo quinquennio avviene a fronte di esplicita richiesta scritta da parte dell'operatore, accompagnata da dimostrazione dell'avvenuto esercizio di almeno due processi relativi ad ogni funzione per la quale è stato abilitato. Ove tale condizione non sia dimostrabile, il richiedent accede a richiesta di colloqui tecnico valutativo, rivolti a verificare l'effettivo mantenimento delle cono scenze e competenze richieste.
- 4. L'iscrizione all'elenco regionale degli operatori autorizzati è valida per cinque anni. Il mantenimento per il successivo quinquennio avviene a fronte di esplicita richiesta scritta da parte dell'operatore, accompagnata dalla dimostrazione dei requisiti professionali richiesti. In caso di aggiunte/modifiche di profili del relativo Repertorio regionale, è facoltà della Regione richiedere all'operatore autorizzato, già iscritto alla pertinente sezione, dimostrazione della sussistenza dei requisiti professionali specifici.
- 5. Decadono automaticamente dall'iscrizione all'elenco regionale gli operatori abilitati o autorizzati:
 - per i quali sia accertata dalla Regione i) l'insussistenza o la perdita del possesso dei requisiti dichiarati; ii) la violazione di doveri ed obblighi assunti, di cui all'art. 4 della presente deliberazione;
 - che, a richiesta di un organismo formativo/soggetto titolato, neghino la disponibilità all'erogazione delle prestazioni per più di due volte, senza poter dimostrare la sussistenza di cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà.

Art. 4 Diritti ed obblighi degli iscritti all'elenco pubblico degli operatori abilitati o autorizzati

- 1. Gli operatori iscritti all'elenco pubblico operano, secondo l'abilitazione/autorizzazione possedutale nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze e/o nel processo di riconoscimento dei crediti formativi in ottemperanza alla vigente normativa regionale in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nonché di riconoscimento dei crediti formativi. Essi si impegnano in particolare a:
 - rispettare i livelli essenziali di prestazione e gli standard di servizio definiti dalla Regione;
 - garantire il rispetto della privacy dei richiedenti i servizi;
 - operare nel rispetto dei principi etici e deontologici del proprio ruolo;
 - garantire la tracciabilità delle operazioni svolte e la loro auditabilità da parte della Regione;
 - rispettare i principi dell'indipendenza e, dove richiesto, della terzietà, con riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e /o di conflitto di interesse con il soggetto titolato per il quale operano e/o con il richiedente.
- È fatto obbligo agli operatori di comunicare alla Regione ogni variazione delle informazioni fornite in sede di richiesta di iscrizione. In caso di accertate violazioni degli impegni e degli obblighi è facoltà della Regione procedere alla sospensione o alla revoca dell'iscrizione, fatti salvi in ogni caso i diritti degli eventuali fruitori dei servizi.
- 3. È facoltà dell'operatore chiedere alla Regione la sospensione dell'iscrizione dall'elenco, indicando il periodo di vigenza della stessa o la cancellazione, fatti salvi in ogni caso i diritti degli eventuali fruitori dei servizi.

I soggetti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze si avvalgono esclusivamente, per la realizzazione delle relative funzioni, di operatori tratti dalle apportune sezioni dell'elenco pubblico di cui all'art. 1. L'individuazione degli operatori è libera.

di organismi formativi interessati all'erogazione del servizio di riconoscimento dei crediti si avvalgono esclusivamente di operatori abilitati tratti dalle opportune sezioni dell'elenco pubblico di cui all'art. 1, potendo altresì individuare gli esperti di contenuto curriculare anche al di fuori dell'elenco degli operatori autorizzati. L'individuazione degli operatori è libera.

- 3. Gli operatori svolgono le attività ad esse affidate nei modi, nei termini e negli standard di servizio e di costo definiti dalla vigente normativa regionale in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nonché di riconoscimento dei crediti formativi. Le prestazioni sono retribuite dal soggetto titolato/dall'organismo formativo che se ne avvale.
- 4. Le prestazioni professionali degli operatori sono regolate dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro.

Art. 6

Requisiti di accesso al procedimento di certificazione delle Unità di Competenza abilitanti

1. La certificazione di una o più Unità di Competenza abilitanti di cui all'art. 2 avviene a richiesta individuale del soggetto interessato, sulla base di specifici avvisi pubblici aperti emessi dalla Regione Abruzzo, in
applicazione e nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 13/13 e dalle successive norme nazionali e reconali, indicanti le informazioni e le dichiarazioni obbligatorie richieste. Le istanze sono presentabili in
qualunque momento.

Frequisito generale di accesso al procedimento di certificazione avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o non avere la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi, purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; essere titolare dello stato di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Per i cittadini stranieri è obbligatorio il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, dimostrato attraverso certificazione pubblica.

- Sono requisiti specifici di accesso al procedimento di certificazione dell'Unità di Competenza "Accompagnare e supportare l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi", alternativamente:
 - a) il possesso di un titolo di istruzione o di una qualificazione almeno pari al livello 4 del Quadro Europeo delle Qualificazioni, accompagnato da esperienza professionale documentata attraverso contratti di lavoro in regola con la normativa vigente all'atto della prestazione relativa ad uno o più fra i seguenti ruoli: orientamento; incontro domanda-offerta di lavoro; selezione e valutazione del personale; selezione di partecipanti a percorsi di apprendimento formale e non formale; partecipazione quale membro a commissioni pubbliche di esame; responsabilità di erogazione di servizi formativi, di istruzione e lavoro, maturata per almeno tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque;
 -) il possesso di un titolo di istruzione o di una qualificazione almeno pari al livello 4 del Quadro Europeo delle Qualificazioni, accompagnato da esperienza maturata per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque, nell'ambito di organizzazioni di volontariato di cui al relativo registro regionale del volontariato della Regione Abruzzo, settore "Sicurezza Sociale", in ruoli di suppor-

- to attivo all'inclusione sociale. Detta esperienza va documentata attraverso dichiarazione rilasciata dal/i rappresentante/i legale/i dalle/e organizzazione/i di volontariato presso cui è stata svolta;
- c) il possesso di laurea triennale, specialistica/magistrale o di vecchio ordinamento in discipline psico in logiche, sociologiche e pedagogiche, accompagnato da esperienza professionale, nei termini di cui capoversi a) e b), maturata per almeno un anno anche non continuativo negli ultimi cinque;
- d) la certificazione di superamento di insegnamenti universitari nell'ambito di corsi di laurea o masteriore rogati da Università pubbliche o private con cui la Regione Abruzzo abbia stipulato specifiche venzioni in materia di messa in trasparenza e validazione di apprendimenti formali, non formali edinformali;
- e) la frequenza di corso di apprendimento formale, autorizzato dalla Regione Abruzzo sulla base di proprio standard di percorso formativo, al fine dell'ottenimento della qualificazione di Tecnico del riconoscimento e della certificazione degli apprendimenti di cui all'art. 1 della presente deliberazione, attestata da documento di formalizzazione degli apprendimenti rilasciato dal soggetto attuatore.
- 4. Sono requisiti specifici di accesso al procedimento di certificazione delle Unità di Competenza "Pianificare e realizzare le attività valutative per la validazione e la certificazione delle competenze" e /o "Pianificare e realizzare le attività valutative per il riconoscimento dei crediti formativi", alternativamente:
 - a) il possesso di certificazione dell'Unità di Competenza "Accompagnare e supportare l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi" o la contestuale richiesta di accesso al relativo procedimento di certificazione;
 - b) la frequenza di apprendimento formale, autorizzato dalla Regione Abruzzo sulla base di proprio standard di percorso formativo, al fine dell'ottenimento della qualificazione di Tecnico del riconoscimento e della certificazione degli apprendimenti di cui all'art. 1 della presente deliberazione, attestata da documento di formalizzazione degli apprendimenti rilasciato dal soggetto attuatore.

Accedono altresì al procedimento di certificazione i possessori di attestati di certificazione di competenze relative alle Aree di Attività "23.182.590 - Supporto alla individuazione e alla messa in trasparenzo delle competenze" e "23.181.584 - Personalizzazione degli interventi formativi" del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, rilasciato da ente pubblico titoli to ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, fatta salva verifica – in sede di ammissibilità – della loro equivalenza all'Unità di Competenza "Accompagnare e supportare l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi" di cui al Repertorio della Regione Abruzzo.

 Per i titoli di studio e le qualificazioni acquisiti all'estero è richiesta la produzione di copia della documentazione originale con relativa dichiarazione di valore da parte dell'istituzione consolare dal paese in cui è stata rilasciata, traduzione giurata e, nel caso di titoli di studio, equiparazione da parte del MIUR.

Art. 7 Articolazione del procedimento di certificazione delle Unità di Competenza abilitanti

- 1. La certificazione è relativa all'insieme degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dai richiedenti ed è svolta attraverso integrazione dei servizi di i) individuazione e validazione e di ii) certificazione, erogati direttamente dalla Regione Abruzzo, nella propria qualità di ente titolare.
- 2. La redazione del Documento di trasparenza, obbligatoria anche nel caso di accesso all'esame attraverso documento di formalizzazione degli apprendimenti, può essere svolta liberamente dal richiedente, za obbligo di ricorso al supporto da parte di operatore abilitato ed ente titolato.

 La validazione è svolta con innesto diretto alla procedura di certificazione, a cura della Commissione di cui al comma 6, secondo la seguente articolazione:

esame tecnico preliminare del Documento di trasparenza, rivolto alla valutazione della sua qualità tecnica, ivi incluse le evidenze documentali prodotte;

valutazione diretta e sommativa, articolata su audizione e prova prestazionale, relativa ai contenuti di conoscenza ed abilità ed agli indicatori di performance degli standard professionali di riferimento.

Il procedimento di certificazione è ordinariamente svolto a titolo oneroso, negli standard di servizio e costo definiti dalla vigente normativa regionale in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. È facoltà della Regione, nell'ambito delle azioni a supporto dell'implementazione del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi di cui all'art. 8 della presente deliberazione, realizzare i procedimenti di certificazione senza onere o con onere ridotto per i richiedenti.

5. La certificazione termina:

- in caso di esito positivo, con il rilascio del Certificato di qualificazione professionale per la/e Unità di Competenza esaminata/e, con valore di atto pubblico di parte terza, conforme agli standard attestatori vigenti;
- in caso di esito negativo, con il rilascio ove del caso del Documento di validazione, con valore di atto pubblico di parte terza, costituente titolo per l'accesso diretto ad ulteriori sessioni di certificazione.
- La Commissione di certificazione è composta ed agisce nel rispetto dei criteri di collegialità, oggettività, terzietà ed indipendenza di cui alla normativa nazionale e regionale applicabile.

Art. 8

zioni a supporto dell'istituzione e della gestione degli elenchi degli operatori abilitati ed autorizzati

fulla base dello stato in essere del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi la Regione definisce azioni a supporto della professionalizzazione degli operatori abilitati o interessati ad acquisire l'abilitazione, anche attraverso lo sviluppo di protocolli con altri Enti titolati ed istituzioni competenti in materia.

2. Le disposizioni attuative della presente deliberazione sono adottate con appositi provvedimenti assunti dal Dirigente del Servizio Formazione ed Orientamento Professionale.

Art. 9 Norme transitorie

- 1. Nelle more della messa a regime dell'elenco degli operatori abilitati, le funzioni di:
 - Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici, per la validazione e la certificazione delle competenze;
 - Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale,

necessarie per la realizzazione del processo di certificazione di cui all'art. 7 della presente deliberazione, sono svolte da risorse individuate – nel rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e competenza prodessionale – direttamente dalla Regione Abruzzo - Servizio Formazione ed Orientamento Professionale, indil'ambito dell'Intervento 10 - Certificazione apprendimenti non formali e informali, di cui al PO FSE pruzzo 2014-2020, Asse 3 – Istruzione e formazione, Obiettivo tematico 10, Priorità d'investimento 2014, Obiettivo specifico 10.4, senza oneri economici aggiuntivi.

